



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del

Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n. 6731/2019 Ruolo Generale promossa

DA

**S.r.l. unipersonale (C.F. . . . .)**, in persona

del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa

dall'Avv.to . . . . .), dall'Avv.to . . . . .

. . . . . e dall'Avv.to . . . . . A per procura in atti

**ATTRICE - OPPONENTE**

contro

**S.r.l. (C.F. . . . .)**

. . . . .), in persona del legale rappresentante *pro*

*tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.to . . . . . A e

dall'Avv.to . . . . . A ( . . . . . )

per procura in atti

**CONVENUTA - OPPOSTA**

In punto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa

l'azione ex 1669cc)

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 6731/2019

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Appalto: altre ipotesi

ex art. 1655 e ss. cc

(ivi compresa l'azione

ex 1669cc)



## CONCLUSIONI

### Dell'attrice - opponente

*“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,*

*1. in via pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto o, comunque, revocarsi il medesimo, con rimessione della controversia al giudizio degli arbitri;*

*2. nel merito in via principale, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in integrale accoglimento della presente opposizione, accertarsi e dichiararsi che nulla deve* . s.r.l. a

*. s.rl. per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;*

*3. nel merito in via subordinata: per l'ipotesi in cui la domanda di parte convenuta-opposta dovesse ritenersi, in tutto o in parte, fondata, accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte nel punto n. 4 del “diritto”, di quali somme la società attrice-opponente sia, a propria volta, creditrice nei confronti della convenuta opposta; conseguentemente, operarsi la compensazione tra i reciproci debiti-crediti, o comunque, in subordine, condannarsi* .

*s.r.l. a pagare a* . s.r.l., *in persona dei rispettivi legali rappresentanti, la complessiva somma di Euro 191.799 (risultante dalla somma delle voci di cui al citato punto n. 4 del “diritto”) o la diversa, minore o maggior, somma che dovesse*



*accertarsi come dovuta, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 321 del 2002 dal dì della domanda e sino al saldo;*

*4. in ogni caso, con vittoria delle spese di lite*

\*\*\*

*In via istruttoria, per l'ipotesi che la causa, all'esito dello scambio delle memorie conclusive, dovesse essere rimessa in istruttoria, si ripropongono espressamente, sì che non si possano ritenere rinunciate, le istanze di prove costituite dedotte nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3.*

*a) A prova diretta:*

*La società opponente chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opposta e la prova per testi sulle seguenti circostanze, premesso "Vero che...?":*

*1. A seguito di notifica, in data 22 agosto 2016, di atto di pignoramento presso terzi da parte della \_\_\_\_\_ i s.r.l., in relazione ad un credito vantato nei confronti della società*

*\_\_\_\_\_ s.r.l., ed a seguito dell'instaurazione, presso il Tribunale di Bergamo, della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 2957/2016 R.G.E., la società \_\_\_\_\_ è stata condannata a pagare al creditore procedente - ed ha effettivamente pagato al suo difensore avv. \_\_\_\_\_ del foro di Bergamo - la somma totale di euro 4.669,53, come da doc.ti 5d e 8, che si mostrano al*



teste (testi avv. \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, e sig. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_).

2. Nella medesima circostanza di cui al capitolo precedente (ossia, come detto, nell'ambito del procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi N. 2957/2016 R.E. promosso dalla \_\_\_\_\_ s.r.l. per crediti vantati nei confronti della \_\_\_\_\_ s.r.l.) la società \_\_\_\_\_ ha pagato all'avv. prof. \_\_\_\_\_, per l'attività difensiva prestata nel procedimento, la somma complessiva di euro 2.149,29, come da doc. 9 che si mostra al teste (teste sig. \_\_\_\_\_).

3. Nel mese di maggio 2016 la società \_\_\_\_\_ ha anticipato somme di denaro ai fornitori e dipendenti della appaltatrice \_\_\_\_\_ s.r.l., precisamente euro 9.000,00 a \_\_\_\_\_, euro 11.600,00 a \_\_\_\_\_, euro 10.000,00 al sig. \_\_\_\_\_, come da doc. ti 6 e 7 che si mostrano al teste (testi sig. \_\_\_\_\_; ing. \_\_\_\_\_, con studio a \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_; Geom. \_\_\_\_\_ con Studio a \_\_\_\_\_).

4. Nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2016 la società \_\_\_\_\_ ha anticipato, per conto dell'appaltatrice, euro 25.500,00 alla società "\_\_\_\_\_ per la fornitura del calcestruzzo



ed euro 3.102,50 al Comune di \_\_\_\_\_ per il  
canone di occupazione di suolo pubblico, come da doc. 12, che si  
mostra al teste (testi sig. \_\_\_\_\_ ing. \_\_\_\_\_, l. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_).

5. Il giorno 26 marzo 2018 l'ing. \_\_\_\_\_,  
Direttore Lavori delle opere strutturali dell'appalto per cui è causa,  
ha constatato che, delle quattro gru presenti sino ad allora nel  
cantiere, due erano state rimosse, ad eccezione dei relativi basamenti  
in cemento, rimasti sui luoghi (teste ing. \_\_\_\_\_; geom.  
\_\_\_\_\_; sig. \_\_\_\_\_ c/o \_\_\_\_\_ s.r.l., con sede in  
\_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_).

6. Nella seconda quindicina del mese di maggio 2018,  
personale della società \_\_\_\_\_ ha asportato dal cantiere l'attrezzatura  
ivi presente, tra cui, in particolare, i quadri ed i cavi elettrici (testi  
ing. \_\_\_\_\_, Geom. \_\_\_\_\_, sig. \_\_\_\_\_).

7. Nell'occasione di cui al capitolo precedente, il cantiere è  
stato lasciato privo di recinzione ed ingombro di materiali di risulta  
costituiti da spezzoni di legno, di calcestruzzo da demolizione, carta  
ed imballaggi (testi ing. \_\_\_\_\_, Geom. \_\_\_\_\_ ai, sig.  
\_\_\_\_\_).

8. La pulizia dell'area di cantiere e del solaio del piano  
terreno del complesso, con smaltimento del materiale di risulta ivi



presente (inerti da edilizia, legno, carta ed imballaggi) presenta un costo di euro 15.000,00 oltre IVA di legge (teste Ing. ...)

responsabile per ... della ... s.r.l., con sede legale in ... - Via ... !).

9. A seguito di sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Verona (n. 639/2018 del 27 novembre 2018), la società ... ha pagato alla ..., quale obbligata in solido ex lege con la ... s.r.l., la somma di euro 14.202,00 a titolo di contributi previdenziali non versati dalla ..., oltre ad euro 2.903,20 per spese legali dell'avv. ... del foro di ..., come da doc.ti 32, 33 e 35 lett. a-c, che si mostrano al teste (testi avv. ... con studio in ..., Via ...).

10. Il Direttore dei Lavori delle opere strutturali, ing. ..., ha più volte (ossia: con e-mail certificata del 20 ottobre 2016, e-mail del 9 maggio 2016, e-mail certificata del 17 giugno 2016, e-mail del 27 maggio 2015, e-mail del 2 luglio 2015, e-mail certificata del 9 marzo 2018, e-mail certificata del 9 febbraio 2018) richiesto alla società ... e, prima di essa, alla ... i s.r.l. ed alla ... r.l. di eseguire le prove a rottura dei campioni del calcestruzzo nonché delle barre di ferro e reti di armatura impiegati nel cantiere, come da doc.ti 38-44 che si



mostrano al teste (testi ing. \_\_\_\_\_) e geom. \_\_\_\_\_).

11. La società \_\_\_\_\_ ha omesso di eseguire le prove a rottura di cui al capitolo precedente ed ha omesso di consegnare al Direttore dei lavori delle opere strutturali le certificazioni relative ai materiali impiegati nella realizzazione delle strutture, cioè le certificazioni di resistenza al fuoco "REI" e le certificazioni dei solai di tipo "predalles", dei blocchi cassero in legno-cemento "ISOSPAN", dei profili in acciaio e dei laterizi (testi ing. \_\_\_\_\_ e geom. \_\_\_\_\_).

12. Le prove alternative e integrative sui materiali previste già dal D.M. 14-01-2008 e dalla circolare n. 617 del 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed attualmente dal D.M. 17 gennaio 2018 ("Aggiornamento delle 'Norme tecniche per le costruzioni'") e dalla circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 21 gennaio 2019, n. 7, hanno un costo di euro 64.236,00 (teste ing. \_\_\_\_\_).

13. Nel corso dei lavori di realizzazione delle opere strutturali del piano interrato, eseguiti a partire dal mese di ottobre 2015 e sino al mese di marzo 2016, il personale della ditta appaltatrice ha smaltito le acque di cantiere nelle opere fognarie presenti, che risultano attualmente ostruite dalla presenza di croste di argilla (testi ing. \_\_\_\_\_ e geom. \_\_\_\_\_).



14. Le foto contenute nel documento n. 46 di parte opponente, che si mostra al teste, rappresentano la situazione del cantiere alla data del 19 dicembre 2017 (testi ing. \_\_\_\_\_), geom. \_\_\_\_\_

i, sig. \_\_\_\_\_/o \_\_\_\_\_ s.r.l., con sede in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,

15. Vero che le foto contenute nel documento n. 47 di parte opponente, che si mostra al teste, rappresentano la situazione del cantiere alla data del 26 marzo 2018 (testi ing. \_\_\_\_\_

geom. \_\_\_\_\_ i, sig. \_\_\_\_\_).

16. Vero che le foto contenute nel documento n. 48 di parte opponente, che si mostra al teste, rappresentano la situazione del cantiere alla data del 29 maggio 2018 (testi ing. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

geom. \_\_\_\_\_).

17. Vero che le foto contenute nel documento n. 45 di parte opponente, che si mostra al teste, rappresentano la situazione del cantiere alla data del 7 giugno 2018 (testi ing. \_\_\_\_\_),

geom. \_\_\_\_\_ i, sig. M \_\_\_\_\_).

b) A prova contraria

Case Nuove chiede di essere ammessa alla prova contraria sul capitolo n. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di controparte con i testi ing. \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Via I \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_; geom. \_\_\_\_\_ ai, con studio in \_\_\_\_\_





... ( ), Via ... n. ...; sig. ...  
presso ... s.r.l., con sede in Via ... n. ...

(VR); ing. ... presso ... s.r.l., con sede in Via

... n. ...

*A prova contraria indiretta sul capitolo n. 1 si chiede, pertanto, l'ammissione dei seguenti capitoli, premesso "Vero che ... ?", indicando quali testimoni i sig.ri ing. ... con*

*studio in ... Via ...; geom. ... , con*

*studio in ... ), l ... sig. ...*

*A ... presso ... e s.r.l., con sede in ... n.*

*... 3, ... (VR); ing. ... , presso ... s.r.l., con*

*sede in ... n. ... 3):*

*1. Vero che nei mesi di giugno e luglio 2017, nel cantiere per cui è causa, sono state eseguite l'armatura e posa del solaio relativo al comparto n. 3 (ultima parte del solaio relativo al piano interrato e corsia di manovra), come da fotografie di cui ai doc.ti 50 e 51 che si mostrano al teste?*

*2. Vero che dal 1° giugno e fino al 13 giugno 2017, nel cantiere per cui è causa, sono state posate le bocche da lupo nei fabbricati A e C e parte delle strutture prefabbricate "predalles" del solaio del comparto 3, come da fotografia di cui al doc. 49 che si mostra al teste?*



Sui capitoli 2 e 3 di controparte si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi ing. [redacted] (sicilano, geom. [redacted])

e sig. [redacted], residente a [redacted] [redacted] R.,

Via [redacted]

Si chiede, inoltre, di essere ammessi alla prova contraria indiretta sulle medesime circostanze (capitoli 2 e 3 di controparte) con i seguenti capitoli, premesso "Vero che ...?", indicando, per essi, quali testi, i sig.ri ing. [redacted], geom. [redacted] e sig. [redacted]

3. L'unica fornitura di materiali che [redacted] s.r.l. ha richiesto direttamente al produttore riguarda i mattoni di tipo "Isospan" alla ditta "[redacted]" dal 15 maggio al 18 luglio 2016.

4. Sino al mese di aprile 2016 la [redacted] s.r.l. ha provveduto direttamente agli ordini dei materiali necessari ai lavori.

5. I pagamenti che [redacted] s.r.l. ha eseguito direttamente in favore di fornitori della appaltatrice hanno riguardato la fornitura di calcestruzzo da parte della ditta "[redacted]" dal 15.05.2016 al 15.12.2016 ed i mattoni "Isospan" da parte della "[redacted]" dal 18.05.2016 al 18.07.2016.

6. Anche per il periodo di cui al capitolo precedente (ossia



dal 15.05.2016 al 15.12.2016) gli ordini del calcestruzzo sono stati emessi direttamente dal geom. \_\_\_\_\_, responsabile di cantiere della ditta appaltatrice, e dai capi-operai \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sulla base delle quantità di volta in volta necessarie in relazione alle armature allestite.

7. Ad eccezione della fornitura dei mattoni "Isospan" dal 18.05.2016 al 18.07.2016, tutti gli ordini dei materiali da costruzione relativi al cantiere per cui è causa sono sempre stati effettuati dalle tre società che si sono avvicinate nell'esecuzione del contratto: prima la \_\_\_\_\_ s.r.l., poi la \_\_\_\_\_ s.r.l., da ultimo la \_\_\_\_\_ s.r.l.

8. \_\_\_\_\_ s.r.l., tramite il Direttore dei Lavori delle opere strutturali, ing. \_\_\_\_\_, ed il Direttore dei Lavori delle opere architettoniche, geom. \_\_\_\_\_, ha fornito solamente i disegni esecutive delle opere da realizzare.

In ordine al capitolo n. 4, con il quale l'opposta si propone di dimostrare che l'ing. \_\_\_\_\_, Direttore dei Lavori delle opere strutturali del residence "C \_\_\_\_\_", avrebbe – in tesi – quale unico committente la società \_\_\_\_\_, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, indicando quali testi il diretto interessato, ing. \_\_\_\_\_, ed il sig. \_\_\_\_\_.

In ordine al capitolo n. 5 della memoria ex art. 183, comma



6, n. 2 c.p.c. di controparte si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi ing. \_\_\_\_\_, geom. \_\_\_\_\_, sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, sig. \_\_\_\_\_, ing. \_\_\_\_\_.

Rispetto alla medesima circostanza, inoltre, si chiede che i medesimi testi siano sentiti a prova contraria indiretta sui seguenti capitoli, premesso "Vero che...?":

9. Alla fine dell'anno 2017 erano ancora presenti nel cantiere tutte e quattro le gru erette dall'impresa, come da fotografie che si mostrano al teste.

10. Le due gru presenti sul lato S \_\_\_\_\_ del cantiere, verso Via Essiccatoio, sono state rimosse nella seconda metà di marzo 2018, la gru presente sul lato NORD è stata rimossa l'11 luglio 2018, la gru presente sul lato OVEST, verso la S.R. 249, è stata rimossa il 12 aprile 2018.

11. Quando, nelle circostanze di tempo precisate al capitolo precedente, le gru sono state rimosse, tutti e quattro i relativi basamenti sono stati lasciati dov'erano.

12. La fotografia di cui al doc. 57 è stata scattata il 14 marzo 2017 e le due fotografie di cui 58 sono state scattate il 25 luglio 2017."

**Della convenuta - opposta**

"Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, ogni contraria domanda,



*eccezione e deduzione disattesa così giudicare:*

*In via pregiudiziale*

*- respingere l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo invocata da parte attrice opponente sulla base della clausola arbitrale contenuta all'interno del contratto di appalto per tutti i motivi articolati in comparsa di costituzione e risposta da intendersi quivi integralmente richiamati.*

*In via principale e nel merito*

*- accertata e dichiarata la fondatezza del credito vantato da S.r.l. nei confronti di S.r.l. ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante pro tempore, all'immediato pagamento dell'importo pari ad € 171.479,22 (euro centosettantunomilaquattrocen-tosettantanove/22) oltre agli interessi come da domanda e alle spese liquidate in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per compenso professionale ed € 406,50 (euro quattrocentosei/50) per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, oltre rivalutazione ed interessi, rigettando l'opposizione proposta;*

*- respingere in ogni caso la domanda riconvenzionale di parte attrice opponente, poiché infondata sia in fatto sia in diritto.*



*In via subordinata*

*nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto,*

*- accertata e dichiarata la fondatezza del credito vantato da CRB Iniziative Immobiliari S.r.l. nei confronti di [redacted] S.r.l. condannare [redacted] S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante pro tempore, all'immediato pagamento dell'importo pari ad € 171.479,22 (euro centosettantunomilaquattrocentosettantanove/22), o a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, rigettando l'opposizione proposta;*

*- respingere la domanda riconvenzionale di parte attrice opponente, poiché infondata sia in fatto sia in diritto.*

*Con vittoria di spese e competenze, anche per la fase monitoria.*

*In via istruttoria*

*Per tuziorismo difensivo si chiede di ammettersi le prove, così come articolate nelle memorie istruttorie depositate nei termini assegnati.”*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16 luglio 2019 [redacted] S.r.l. unipersonale ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dall'intestato Tribunale, in favore di



..... S.r.l. per il complessivo importo di euro 171.479,22, oltre interessi e spese occorrente, a titolo di ritenute a garanzia riferite al contratto di appalto datato 18 aprile 2014.

A fondamento della propria opposizione, ..... S.r.l. ha eccepito in via pregiudiziale di rito la nullità del decreto ingiuntivo opposto in ragione della clausola compromissoria contenuta all'art. 15 del citato contratto; nel merito ha eccepito l'inadempimento di controparte ed ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ed in via riconvenzionale ha invocato la compensazione tra i reciproci debiti – crediti.

Costituendosi in giudizio ..... S.r.l. (di seguito ..... ) ha contestato sia in fatto che in diritto l'avversa opposizione, ed ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto con rigetto dell'avversa domanda riconvenzionale.

La causa, ravvisatane la natura documentale, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene il Tribunale fondata l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata da ..... S.r.l., con conseguente affermazione della propria incompetenza a decidere il presente giudizio in favore del collegio arbitrale.

Valga sul punto osservare quanto segue.



La pretesa creditoria azionata in sede monitoria da [redacted] rinviene titolo nel contratto d'appalto datato 18 aprile 2014 stipulato tra [redacted] S.r.l. e [redacted] S.r.l.; in particolare l'art. 15 dell'indicato contratto stabilisce che *"Le vertenze che dovessero sorgere tra la Committente e l'Impresa verranno risolte amichevolmente dalla D.L. o dal Collaudatore. Qualora permanessero motivi di disaccordo e comunque sorgessero argomenti di controversie, verrà affidata ad un collegio arbitrale rituale di diritto composto di tre arbitri ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 806 e ss del Codice di Procedura Civile. Ciascuna parte nominerà un arbitro, a mezzo di atto notificato all'altra, e questi primi due arbitri nomineranno il terzo con funzioni di Presidente del Collegio. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, la nomina sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Verona. Il Collegio dovrà emettere il lodo nel termine di 90 giorni dalla sua costituzione. Le spese dell'arbitrato saranno a carico delle parti in quota proporzionale alla misura della soccombenza"*.

Tale contratto è stato ceduto in un primo tempo da [redacted] S.r.l. a [redacted] S.r.l. con atto di cessione del 29 agosto 2016, e successivamente è stato ceduto da [redacted] S.r.l. a [redacted] S.r.l. con atto di cessione del 26 giugno 2017





(doc. 2 e 3 fascicolo monitorio).

La clausola compromissoria, contrariamente a quanto genericamente dedotto nella comparsa costitutiva, è opponibile anche nei confronti della cessionaria ed, infatti, la cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l'attuazione, l'interpretazione e la risoluzione del contratto (*cf.* Cass., 28 ottobre 2011, n. 22522).

Parimenti non condivisibile risulta l'eccezione di parte opposta, secondo cui l'opponente avrebbe implicitamente rinunciato all'eccezione di incompetenza avendo formulato una domanda riconvenzionale.

Preliminarmente si fa rilevare che (...) S.r.l. ha formulato la propria domanda riconvenzionale espressamente in via subordinata. In ogni caso, ferma la superiore considerazione, l'opzione interpretativa invocata dalla parte opposta è stata definitivamente superata dalla più recente giurisprudenza di



legittimità; deve, dunque, affermarsi che nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso (*cf.* Cass., 22 settembre 2020, n. 19823; Cass., 30 luglio 2018, n. 20139).

Una volta affermata l'esistenza della clausola compromissoria e la sua opponibilità alla cessionaria, ciò non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "*inaudita altera parte*"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (*cf.* Cass., 28 luglio 1999, n. 8166; Cass., Sez. Un., 21 settembre 2018, n. 22433).

Facendo applicazione del superiore principio di diritto, deve pertanto essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto con conseguente remissione della controversia al collegio arbitrale.

Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo.



